

La tutela del patrimonio culturale nel Mediterraneo occidentale

Fabio Maniscalco

Abstract

The Tutelage of the Cultural Heritage in the Western Mediterranean Sea. *Even when using the same principles, the underwater archaeology has numerous problems because of the particular surrounding where one operates. All types of activity of tutelage, management or valuation of underwater heritage become difficult and expensive. The innumerable progresses in technology and in diving in the past years, have increased researches in unimaginable depths and for relatively long periods. This of course bears certain risks for the underwater sites and deposits, that are threatened by research campaigns, excavations and indiscriminate plundering. Moreover, because of the easiness to acquire a sports diving license, of the operative difficulties of the public entities and of the lack of national regulations, an always superior number of skin-divers plunder seas, rivers, lakes and other waters in search for archaeological material for sale, donation or collection.*

The following paper reviews, from a normative perspective, the tutelage activity of underwater archaeological heritage in the area of the Western Mediterranean.

91

1. Introduzione

Pur basandosi sui medesimi principî di quella terrestre, l'archeologia subacquea presenta numerose problematiche a causa del particolare ambiente in cui si opera, che rende difficoltosa e dispendiosa qualsiasi attività di tutela, di gestione e di valorizzazione del patrimonio culturale sommerso.

Gli innumerevoli progressi delle tecniche e delle attrezzature di immersione, negli ultimi anni, hanno permesso a chiunque di effettuare ricerche a profondità un tempo inimmaginabili e per periodi relativamente lunghi, con i conseguenti rischi per siti e giacimenti sommersi, minacciati da campagne di ricerca, di scavo e di recupero indiscriminate.

Così, agevolati dalla semplicità di conseguire un brevetto di immersione sportiva, dalle difficoltà operative delle forze dell'ordine e, talvolta, dalle carenze legislative nazionali, sempre più sommozzatori quotidianamente rastrellano mari, fiumi, laghi e corsi d'acqua alla ricerca di manufatti da vendere, donare o collezionare.

Nel presente paragrafo viene esaminata, sotto un profilo normativo, l'attività di tutela del patrimonio culturale subacqueo dei Paesi del Mediterraneo occidentale.

2. La tutela del patrimonio culturale subacqueo in area magrebina: le esperienze della Tunisia e dell'Algeria

2.1. Tunisia

A partire dal 1954,¹ a livello internazionale e nazionale, si è diffusa una concezione piuttosto ampia di "bene culturale", che spesso ha visto accomunare alle tradizionali categorie di oggetti dotati di valore storico-archeologico, artistico, architettonico ed archivistico-librario, nuove classi di beni, quali le fotografie, gli audiovisivi, etc. Invece, nella normativa tunisina, a tutt'oggi, le locuzioni "patrimoine culturel" e "bien culturel" non compaiono.²

In particolare, la legge n. 94-35,³ relativa al "Code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels", ex art. 1, definisce i beni archeolo-

gici sottoposti al regime della legge:

« [...] *tout vestige légué par les civilisations ou les générations antérieures, découvert ou recherché, en terre ou en mer qu'ils soient meubles, immeubles, documents ou manuscrits en rapport avec les arts, les sciences, les croyances, les traditions, la vie quotidienne les événements publics ou autres datant des époques préhistoriques ou historiques et dont la valeur nationale ou universelle est prouvée*».

Altre categorie di beni disciplinati dalla legge sono i “siti culturali”,⁴ gli “agglomerati storici e tradizionali”,⁵ i “monumenti storici”⁶ e determinate classi di “beni mobili”.⁷

Dunque, nel titolo I della legge n. 94-35 non vi è alcun cenno ai “beni culturali subacquei”, ma solo a “vestigia” provenienti dal mare.

L'art. 73 della legge n. 94-35 e l'art. 1 della legge n. 89-21,⁸ relativa “*aux épaves maritimes*”, invece, si riferiscono in maniera più esplicita ai manufatti archeologici provenienti sia dal mare, sia dalle acque interne.

La legge n. 89-21 non si occupa specificamente di beni culturali; difatti, *ex art.* 1, identifica nei relitti tutti gli oggetti privi di proprietario, compresi i manufatti archeologici o storici, che:

- si siano arenati o che siano stati rigettati dal mare sui greti o sulle rive;
- vengano recuperati dai fondali delle acque interne, territoriali o della zona contigua;
- siano rinvenuti galleggianti nelle acque interne, territoriali o nella zona contigua;
- siano rinvenuti galleggianti nella zona economica esclusiva o pescati oltre la zona contigua e riportati nelle acque territoriali, nelle acque interne o sulla riva.⁹

Lo stesso articolo include nella definizione di “*épaves maritimes*” ogni tipo di imbarcazione, piattaforme di trivellazione, aeronavi, compresi i loro carichi e attrezzature, purché siano abban-

donati e privi di guardiana e sorveglianza o siano stati gettati o siano caduti in mare, ed esclude dalla definizione i prodotti della pesca oltre ai materiali ed ai minerali ricavati o estratti dalle industrie.

Più puntuale è il regime di protezione previsto dal titolo VI¹⁰ della legge n. 94-35.

In particolare, l'art. 73 dispone l'automatico acquisto dei beni archeologici,¹¹ mobili ed immobili, rinvenuti nelle acque interne o territoriali, da parte dello Stato,¹² che è deputato in maniera assoluta ed esclusiva, attraverso il Ministero della cultura, ad intraprendere direttamente indagini archeologiche o ad affidarle a soggetti pubblici o privati.¹³

Anche le indagini finalizzate alla scoperta di beni archeologici e storici marittimi sono vietate senza l'autorizzazione del Ministro.¹⁴

Al fine di garantire una rapida ed incisiva attività di tutela per i beni archeologici marittimi a rischio, l'art. 76 stabilisce che “[...] *les services compétents peuvent prendre toutes les mesures préventives et urgentes qu'ils jugent nécessaires*”.

In dissonanza con la legge n. 89-21, in cui *ex art.* 2 si stabilisce genericamente che al momento del rinvenimento fortuito i relitti debbano essere messi in sicurezza “*dans la mesure du possible*”, l'art. 74¹⁵ della legge n. 94-35 fa obbligo agli scopritori di lasciare *in situ* i beni archeologici marittimi.

Evidentemente, la contrapposizione tra le due leggi dipende dalla tipologia di beni ad esse assoggettati. Nel caso della legge n. 89-21 si tratta prevalentemente di beni privi di valore storico-archeologico; nel caso della legge n. 94-35, indirizzata alla salvaguardia del patrimonio archeologico, storico ed artistico, gli estensori del testo hanno inteso prevenire eventuali danneggiamenti¹⁶ ai beni, a causa di recuperi maldestri, e

favorire la ricerca scientifica, evitando rinvenimenti decontestualizzati.¹⁷

Tra l'altro, recentemente, in campo internazionale ha iniziato ad affermarsi il principio per cui dovrebbe essere prioritaria qualsiasi attività destinata alla conservazione *in situ* di beni culturali subacquei, come dimostrano l'art. 2¹⁸ della Convenzione UNESCO del 2001, sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo,¹⁹ e le Regole 1²⁰ e 25²¹, in Appendice alla Convenzione stessa.

Il comma 1 dell'art. 74, inoltre, dispone che la scoperta di beni archeologici subacquei debba essere denunciata immediatamente alle autorità competenti e che i manufatti recuperati casualmente dal mare debbano essere subito dati in custodia alle più vicine autorità portuali, che sono tenute a consegnarli agli uffici competenti del Ministero della cultura.

Ai sensi dell'art. 74, comma 2, l'autore della scoperta ha diritto ad una "ricompensa", la cui entità viene definita da una commissione tecnica.²²

L'istituzione deputata alla tutela del patrimonio culturale subacqueo della Tunisia è l'Istituto Nazionale del Patrimonio (I.N.P.),²³ un ente pubblico a carattere amministrativo, dotato di personalità giuridica e di autonomia finanziaria, posto sotto la tutela del Ministero della cultura.²⁴

L'I.N.P., le cui attribuzioni ed organizzazione sono definite dal decreto n. 93-1609,²⁵ è costituito da tre divisioni scientifiche, subordinate al direttore generale:

- la division de l'inventaire générale et des études;²⁶
- la division de la sauvegarde des monuments et des sites;²⁷
- la division du développement muséographique.²⁸

La prima, in particolare, comprende il *Département des études d'archéologie sous-marine*,²⁹ che

ha il compito di realizzare ricerche archeologiche finalizzate all'individuazione, alla catalogazione e allo studio di siti o manufatti subacquei.³⁰

Il capo del Dipartimento, *ex art.* 3 del D.M. dell'8 aprile 1996,³¹ è anche membro della Commissione³² addetta alla redazione della Carta nazionale dei siti archeologici e dei monumenti storici.³³

2.2. Algeria

Diversamente dalla Tunisia, in Algeria non esiste né un Ufficio preposto in maniera specifica alla salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo né una legge *ad hoc*.

L'organo che si occupa di protezione del patrimonio storico-archeologico è l'Agenzia Nazionale di Archeologia e di Protezione dei Siti e dei Monumenti Storici (A.N.P.A.H.), istituita dal decreto n. 87-10.³⁴

Si tratta di un ente pubblico dotato di autonomia finanziaria, posto sotto la tutela del Ministero della cultura,³⁵ che esplica funzioni in materia di catalogazione, studio, conservazione, restauro, valorizzazione e divulgazione del patrimonio storico-culturale nazionale.³⁶

Benché il decreto n. 87-10 non si riferisca esplicitamente al patrimonio culturale subacqueo, la sua salvaguardia è sottintesa nel comma 1 dell'art. 3, in cui il legislatore si è riferito al "*patrimoine culturel historique national*", e nel comma 2, paragrafo 3, dello stesso articolo, in cui all'Agenzia viene demandato il compito di seguire e controllare "*toutes recherches archéologiques*".

L'Agenzia dispone di un laboratorio centrale e di unità corrispondenti a circoscrizioni archeologiche dislocate in una o più *Wilāyat*.³⁷

La tutela del patrimonio culturale dell'Algeria è disciplinata dalla legge n. 98-04³⁸ in cui, a diffe-

94 renza della legge tunisina n. 94-35,³⁹ compaiono indifferentemente le locuzioni “*patrimoine culturel*” e “*bien culturel*”.

Ai sensi dell’art. 2, sono sottoposte al regime della legge:

«[...] *tous les biens culturels immobiliers, immobiliers par destination et mobiliers existant sur et dans le sol des immeubles du domaine national, appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, ainsi que dans le sous-sol des eaux intérieures et territoriales nationales légués par les différentes civilisations qui se sont succédées de la préhistoire à nos jours.*

Font également partie du patrimoine culturel de la nation, les biens culturels immatériels produits de manifestations sociales et de créations individuelles et collectives qui s’expriment depuis des temps immémoriaux à nos jours ».

Dunque, la legge n. 98-04 contempla anche i beni culturali provenienti dalle acque interne e territoriali.

Il titolo V della legge n. 98-04⁴⁰ contiene le disposizioni in materia di ricerche archeologiche, che possono effettuarsi con prospezioni sistematiche ed esami, all’interno di una determinata area o regione, sulla terraferma o in ambiente subacqueo, con scavi o saggi sulla terraferma o subacquei; con indagini archeologiche condotte su monumenti e con ricerche eseguite su oggetti e collezioni museali.

L’organo deputato alla ricerca archeologica è il Ministero della cultura, che può promuovere direttamente le ricerche o affidarle a soggetti pubblici o privati.⁴¹

A chiunque rinvenga beni culturali, fortuitamente o durante ricerche autorizzate, nelle acque interne o territoriali, l’art. 78 fa obbligo della denuncia alle locali autorità competenti⁴² e vieta di prelevare, spostare, deteriorare o alterare qual-

siasi bene culturale scoperto.⁴³

Poiché il ritrovamento o la scoperta fortuita di oggetti archeologici ne determina l’automatica acquisizione da parte dello Stato, l’art. 64 proibisce qualsiasi transazione commerciale di beni archeologici provenienti da scavi clandestini o autorizzati, da rinvenimenti casuali remoti o recenti, dal territorio della nazione o dalle acque interne e costiere.

Il regime per le violazioni alle prescrizioni in materia di beni culturali è disciplinato dal titolo VIII della legge n. 98-04,⁴⁴ che, per quanto concerne il tema del presente contributo, prevede la reclusione da due a cinque anni e/o l’ammenda da 100.000 a 200.000 *dīnār*, per la vendita o la ricettazione di manufatti provenienti da ricerche subacquee,⁴⁵ e la reclusione da uno a tre anni e l’ammenda da 10.000 a 100.000 *dīnār*, per l’omessa denuncia e consegna allo Stato di beni archeologici scoperti fortuitamente o durante indagini autorizzate.⁴⁶

3. La tutela del patrimonio culturale subacqueo in Francia

3.1. Organi di tutela

In Francia, benché l’organo di tutela del patrimonio culturale sia il Ministero della cultura, il settore dell’archeologia subacquea dipende non solo da questo dicastero, ma anche dal Ministero del lavoro e dal *Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines*⁴⁷ (D.R.A.S.S.M.). Quest’ultimo, creato nell’ambito della Direzione del Patrimonio⁴⁸ del Ministero della cultura, ha sostituito il *Département des Recherches Archéologiques Sous-Marines* (D.R.A.-S.M.)⁴⁹ ed il *Centre National de Recherches Archéologiques Subaquatiques* (C.N.R.A.S.)⁵⁰

Il D.R.A.S.S.M., oltre a vigilare sull'applicazione della legge n. 89-874,⁵¹ esplica funzioni in materia di ricerche archeologiche subacquee, nelle acque interne, nel demanio pubblico marittimo e nella zona contigua⁵² e, in particolare:

- garantisce il controllo scientifico e tecnico, soprattutto nell'ambito della conservazione dei materiali e della documentazione, nei cantieri archeologici di propria pertinenza;⁵³
- gestisce la formazione degli archeologi subacquei;⁵⁴
- contribuisce all'elaborazione della Carta archeologica nazionale;⁵⁵
- custodisce la documentazione connessa alle attività di ricerca archeologica subacquea;⁵⁶
- relativamente agli ambiti di propria competenza, prospetta alla Sottodirezione dell'archeologia proposte utili allo sviluppo delle relazioni scientifiche con l'estero.⁵⁷

Il funzionamento generale del D.R.A.S.S.M. dipende da un Capo Servizio,⁵⁸ le cui attribuzioni sono contemplate nell'art. 2 del Decreto del 16 dicembre 1996.

3.2. L'attuale quadro giuridico, in materia di tutela del patrimonio culturale subacqueo, in attesa dell'entrata in vigore del *Code du Patrimoine*

Nonostante la recente approvazione del *Code du Patrimoine*,⁵⁹ fino a quando non entreranno in vigore i relativi Regolamenti di esecuzione, la tutela del patrimonio culturale subacqueo francese continuerà ed essere disciplinata dalla legge n. 89-874,⁶⁰ sui "*biens culturels maritimes*", e dal decreto n. 91-1226.⁶¹

La legge n. 89-874 ed il decreto n. 91-1226 hanno in parte sostituito o abrogato alcuni articoli del decreto n. 61-1547,⁶² relativo al "*régime des épa-*

ves maritimes", del decreto del 4 febbraio 1965,⁶³ inerente "*aux épaves maritimes*", e della legge n. 41-4011 del 27 settembre 1941, titolata "*réglementation des fouilles archéologiques*".⁶⁴

È interessante notare come la legge n. 89-874, seppure abrogata *ex art.* 7 dell'ordinanza n. 2004-178,⁶⁵ in realtà sia confluita integralmente nel "Codice del Patrimonio", ad eccezione di limitate modifiche testuali, che saranno analizzate nel paragrafo seguente.

3.3. Il *Code du Patrimoine*

Come si è accennato, l'ordinanza n. 2004-178⁶⁶ ha approvato il nuovo *Code du Patrimoine*,⁶⁷ che è stato elaborato dal Consiglio dei Ministri sulla base dell'art. 33⁶⁸ della legge n. 2003-591⁶⁹ e che non è ancora entrato in vigore.

I principali scopi del nuovo Codice, come si evince dal rapporto del Ministro della cultura e della comunicazione al Presidente della Repubblica,⁷⁰ consistono nel riordino e nella razionalizzazione delle norme vigenti, pur con l'apporto di qualche novità.

Il *Code du Patrimoine*, che abroga le leggi precedenti,⁷¹ è una sorta di testo unico in cui le singole disposizioni possono aver subito variazioni, rispetto alle prescrizioni da cui sono state desunte, o possono assumere un'accezione differente all'interno dell'ampio *corpus* normativo in cui sono inserite.

Il concetto di "*patrimoine*", che al contrario di come ci si aspetterebbe non è seguito dall'aggettivo "*culturel*", viene definito dall'art. L1 del Codice, secondo cui:

«Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéolo-

96 *gique, esthétique, scientifique ou technique.»⁷²*

Una classificazione più precisa delle diverse tipologie dei beni assoggettati al regime della legge è presente nei sette libri in cui è ripartito il Codice.⁷³

3.3.1. Il *Code du Patrimoine* e la tutela del patrimonio culturale subacqueo

Il *Code du Patrimoine* dedica alla tutela del patrimonio archeologico il libro V, che nel titolo I individua genericamente gli “*éléments du patrimoine archéologique*”⁷⁴ nelle “vestigia e nelle testimonianze di vita umana la cui salvaguardia ed il cui studio, soprattutto attraverso gli scavi e le scoperte, permettono di individuare lo sviluppo della storia dell’umanità e dei suoi rapporti con l’ambiente naturale”.

Il libro V⁷⁵ disciplina anche il patrimonio culturale subacqueo. In tale libro, nelle intestazioni ai primi due capitoli del titolo III, viene fatta una distinzione tra “archeologia subacquea” e “beni culturali marittimi”.

Tuttavia, mentre nei 19 articoli che compongono il capitolo 1⁷⁶ non vi è cenno all’archeologia subacquea, presumibilmente poiché gli estensori del testo la hanno assimilata, in maniera sottaciuta, a quella terrestre, il capitolo 2,⁷⁷ proprio perché riprende integralmente la legge n. 89-874,⁷⁸ è dedicato ai “*biens culturels maritimes*”.

Così, analogamente all’art. 1 della legge n. 89-874, l’art. L532-1 del Codice classifica i beni assoggettati al regime della legge in base alla tipologia, “*les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien qui, présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique*”, ed all’ubicazione, “[...] *dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë*”.⁷⁹

La Francia, dunque, ha messo a frutto la possibi-

lità offerta dalla “Convenzione di Montego Bay”⁸⁰ che, *ex art.* 303, comma 2, contempla la possibilità per gli Stati firmatari di estendere la propria giurisdizione, per quanto attiene ai ritrovamenti archeologici, alla zona contigua.⁸¹ Tuttavia, non esistono regimi di protezione diversi tra i beni presenti nel demanio pubblico marittimo e quelli localizzati nella zona contigua. Difatti, l’art. L532-12 dispone che:

«*Les articles L532-3 à L532-5 et L532-7 à L532-9 sont applicables aux biens culturels maritimes situés dans une zone contiguë comprise entre douze et vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, sous réserve d’accords de délimitation avec les Etats voisins.*»

L’art. L532-2 prescrive l’acquisto dei beni culturali marittimi da parte dello Stato solo nel caso in cui non ne venga reclamata la proprietà da parte di terzi.⁸² Ciò nonostante, per quanto concerne i beni culturali appartenenti a privati, ubicati nel demanio pubblico marittimo, il Ministro della cultura può fare ricorso all’istituto dell’espropriazione per motivi di pubblica utilità.⁸³

Lo Stato, attraverso il Ministero della cultura,⁸⁴ è responsabile della conservazione del patrimonio culturale marittimo,⁸⁵ ma è anche titolare esclusivo della ricerca archeologica;⁸⁶ pertanto, l’art. L532-7⁸⁷ vieta la realizzazione di prospezioni con strumentazioni tecnologiche,⁸⁸ di scavi e di saggi senza il conseguimento di un’autorizzazione amministrativa,⁸⁹ rilasciata in base alla qualifica del richiedente, alla natura e alle modalità delle ricerche.⁹⁰

Il Ministro della cultura, su parere del Consiglio superiore della ricerca archeologica, ai sensi dell’art. 11 del Decreto n. 91-1226, ha facoltà di revocare la concessione nei casi di inosservanza grave o ripetuta alle prescrizioni imposte per l’at-

tuazione delle ricerche, per l'omessa denuncia delle scoperte o qualora lo Stato intenda proseguire direttamente lo scavo, sostituendosi al concessionario.⁹¹

I beni culturali marittimi scoperti casualmente, ex art. L523-3, comma 1, del *Code du Patrimoine* devono essere lasciati *in loco* e non devono essere danneggiati.⁹²

Inoltre, entro 48 ore dalla scoperta o dall'arrivo al primo porto, il loro ritrovamento deve essere denunciato⁹³ all'autorità amministrativa.⁹⁴ A tali obblighi è tenuto anche chi individui fortuitamente un bene culturale marittimo.⁹⁵

L'autorità amministrativa inoltra la denuncia al Ministero della cultura, che procede all'identificazione del bene culturale marittimo.⁹⁶

Gli artt. L532-6 e L532-13 del Codice riconoscono allo scopritore⁹⁷ un premio in natura o in danaro.⁹⁸

Il regime per le violazioni alle prescrizioni in materia di beni culturali subacquei è disciplinato dal capitolo 4 del Libro V del Codice, che è ripartito in tre sezioni titolate, rispettivamente, "Dispositions relatives à l'archéologie terrestre et sub-aquatique",⁹⁹ "Dispositions relatives aux biens culturels maritimes"¹⁰⁰ e "Dispositions communes".¹⁰¹ Per quanto concerne i beni culturali marittimi, la sezione 2 ha inasprito le sanzioni contemplate dal titolo III¹⁰² della legge n. 89-874:

Multa di 3.750 euro (art. L544-5)¹⁰³ per:

- omessa denuncia della scoperta di un bene culturale marittimo;¹⁰⁴

- omessa denuncia del rinvenimento fortuito di un bene culturale marittimo;¹⁰⁵

- dichiarazione mendace in merito alle notizie inerenti il luogo e le caratteristiche del giacimento in cui è avvenuta la scoperta.

Multa di 7.500 euro (art. L544-6)¹⁰⁶ per:

- ricerche (prospezioni, saggi o scavi) su beni

- culturali marittimi senza autorizzazione dell'autorità amministrativa;

- recupero o trasferimento non autorizzati di beni culturali marittimi.

Due anni di reclusione e multa di 4.500 euro (art. L544-7)¹⁰⁷ per:

- vendita o ricettazione¹⁰⁸ di beni culturali prelevati illecitamente dal demanio pubblico marittimo o dai fondali della zona contigua.¹⁰⁹

Ai sensi dell'art. L544-8 sono molteplici le figure professionali che devono individuare e contestare le trasgressioni alla legge:¹¹⁰

«*Les infractions mentionnées à la présente section sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les agents des douanes, les agents du ministre chargé de la culture spécialement assermentés et commissionnés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale, les contrôleurs des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche, les guetteurs sémaphoriques, les syndicats des gens de mer et, en outre, dans les ports, les officiers de port et les officiers de port adjoints.*»

Le norme del *Code du Patrimoine*, relative alla tutela del patrimonio culturale subacqueo, si applicano anche ai "Départements d'Outre-Mer":¹¹¹ Saint-Pierre-et-Miquelon,¹¹² Mayotte,¹¹³ Nouvelle-Calédonie,¹¹⁴ Polinesia Francese,¹¹⁵ isole Wallis e Futuna,¹¹⁶ Terre australi ed antartiche francesi.¹¹⁷

4. Cenni sulla tutela del patrimonio culturale subacqueo nella Penisola Iberica: le esperienze del Portogallo e della Spagna

4.1. Portogallo

In Portogallo l'organo specializzato nella tutela del patrimonio culturale subacqueo è il *Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática* (C.N.A.N.S.), uno degli otto Servizi, istituiti dal D.L. n. 117/97,¹¹⁸ che dipendono dall'*Instituto Português de Arqueologia* (I.P.A.)¹¹⁹ e che ne garantiscono il corretto funzionamento.

Il C.N.A.N.S., ex art. 11 del D.L. n. 117/97, esplica funzioni in materia di archeologia nautica e subacquea e, in particolare:

- promuove, mediante azioni, programmi di sviluppo e progetti, la salvaguardia, lo studio e la valorizzazione dei beni archeologici nautici e subacquei, ovunque sia la loro ubicazione;
- disciplina e controlla, a livello tecnico, l'esecuzione di lavori archeologici subacquei;
- sostiene e supporta la realizzazione della carta archeologica del patrimonio nautico e subacqueo nazionale, nell'ambito della carta archeologica del Portogallo;
- promuove misure necessarie per conservare beni archeologici rinvenuti fortuitamente o durante attività di ricerca programmate.

La gestione e la tutela del patrimonio nautico e subacqueo del Portogallo sono, invece, disciplinate dal D.L. n. 164/97,¹²⁰ che ha abrogato il D.L. n. 289/93.¹²¹

Quest'ultimo, in evidente antinomia con quelli che dovrebbero essere i principi etici e metodologici connessi all'archeologia subacquea, sin dalla sua promulgazione, è stato avversato a livello scientifico, mediatico e politico. Tra le norme più opinabili del D.L. n. 289/93, vale la pena ram-

mentare quella sancita dal comma 1 dell'art. 16, secondo cui "la prospezione ed il recupero del patrimonio culturale subacqueo sono assegnati mediante contratto di concessione". Pertanto, poiché ai concessionari veniva riconosciuta come remunerazione una parte dei beni rinvenuti,¹²² di fatto, il D.L. n. 289/93 legittimava l'attività più deleteria per l'archeologia subacquea, la "caccia ai tesori sommersi".

Anche per questa ragione, nell'introduzione al D.L. n. 164/97, oltre ad un'aperta critica¹²³ nei confronti del D.L. n. 289/93, del D.L. n. 85/94 e del Regolamento n. 568/95, gli estensori del testo hanno evidenziato che "[...] *O presente diploma elimina o concessionamento da exploração comercial do património cultural subaquático*".

L'art. 1, paragrafo 1, del D.L. n. 164/97, da una parte fornisce una definizione estremamente generica delle tipologie dei beni culturali subacquei,¹²⁴ "*todos os bens móveis ou imóveis e zonas envolventes, testemunhos de uma presença humana, possuidores de valor histórico, artístico ou científico*", dall'altra parte descrive le loro possibili ubicazioni, dal momento che possono essere situati "*inteiramente ou em parte, em meio subaquático, encharcado ou húmido*". Inoltre, dà una elencazione esemplificativa molto dettagliata di tali luoghi:¹²⁵

- a. *No mar territorial, seus leitos e margens;*
- b. *Nos cursos de água, seus leitos e margens;*
- c. *Nos lagos, lagoas e lagoas, seus leitos e margens;*
- d. *Nos cais e valas, seus leitos e margens;*
- e. *Nas águas sujeitas à influência das marés nos rios, lagos, lagoas e lagoas, seus leitos e margens;*
- f. *Nos pântanos;*
- g. *Nas águas subterrâneas;*
- h. *Nas águas dos poços e reservatórios;*
- i. *Nas zonas inundadas periodicamente ou actual-*

mente assoreadas, seus leitos e margens, desde que tais trabalhos incidam sobre bens ou indícios de âmbito náutico.»

È interessante notare come siano sottoposti al regime del decreto anche quei beni di natura “nautica” che possono essere rinvenuti sulla terraferma.¹²⁶

I beni definiti dall’art. 1 sono acquisibili dallo Stato solo in mancanza di proprietario.¹²⁷

Ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 164/97, i beni subacquei dotati di valore culturale, su proposta dell’Istituto Portoghese di Archeologia al Ministro della cultura, devono essere sottoposti ad “inventariazione”,¹²⁸ che comporta il divieto di alienazione, alterazione o esportazione per i beni stessi.¹²⁹

Il capitolo II¹³⁰ del D.L. n. 164/97 disciplina i lavori archeologici subacquei, che vengono definiti dall’art. 7, comma 1, come “*todas as acções que visem exclusivamente o estudo, a salvaguarda e a valorização dos bens do património cultural subaquático e que recorram a métodos consagrados do ponto de vista da arqueologia [...]*”.¹³¹

Ai sensi dell’art. 9, per effettuare lavori nel settore dell’archeologia subacquea è necessario conseguire una specifica licenza, rilasciata dal Ministro della cultura su proposta dell’I.P.A.¹³² Quest’ultimo ha facoltà di adottare misure preventive, soprattutto nel campo della navigazione e della pesca, per garantire una corretta gestione dei lavori archeologici e per preservare i beni rinvenuti o che potrebbero essere portati alla luce.¹³³

Proprio perché lo Stato è titolare esclusivo della ricerca archeologica, il recupero di beni appartenenti al patrimonio culturale subacqueo¹³⁴ e l’impiego dei sistemi geofisici per l’indagine archeologica subacquea¹³⁵ devono essere preventivamente autorizzati dal Ministro della cultura, su proposta dell’I.P.A.

Ex art. 10, comma 1, è fatto divieto di effettuare attività archeologiche subacquee nelle riserve naturali, nelle aree militari, nelle aree designate alla pesca, nelle aree occupate da condutture di telecomunicazione e di energia, da oleodotti, da gasdotti, etc.; nelle aree dedicate all’esplorazione petrolifera o mineraria; in prossimità di relitti della II guerra mondiale o di relitti contenenti esplosivi o materiali in grado di insidiare l’equilibrio dell’ambiente circostante ed in tutti i casi in cui le attività archeologiche possano limitare la sicurezza della navigazione o l’attività economico-commerciale dei porti. Tuttavia, il comma 2 dello stesso articolo include la possibilità di derogare al divieto nel caso in cui “tali lavori si rivelino indispensabili per la salvaguardia di beni culturali”.

Alle scoperte fortuite il D.L. n. 164/97 dedica il capitolo III,¹³⁶ che obbliga chiunque rinvenga casualmente un bene culturale subacqueo a produrne denuncia, entro 48 ore dalla scoperta, all’autorità marittima locale¹³⁷ o all’I.P.A.¹³⁸

Ai sensi dell’art. 15, qualora il rinvenimento fortuito tragga origine da lavori subacquei, quali dragaggi, scavi per la posa in opera di condutture, prospezioni o trivellazioni petrolifere, etc., tali lavori devono essere sospesi immediatamente, in attesa di verifiche da parte dell’I.P.A.¹³⁹

Nel caso di omessa denuncia della scoperta fortuita, lo scopritore, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 22, perde ogni diritto al premio di rinvenimento.¹⁴⁰

Quest’ultimo, disciplinato dal capitolo IV¹⁴¹ del D.L. n. 164/97, consiste nella metà del valore del reperto oppure, se si tratti di un insieme di beni culturali, in un premio proporzionale all’importanza della scoperta, in base a tre livelli di interesse scientifico-culturale¹⁴² - definiti dalla Tabella¹⁴³ decretata dai Ministri della cultura e delle finanze.¹⁴⁴

Il regime per le violazioni alle prescrizioni relative al patrimonio culturale subacqueo è disciplinato dal capitolo V del D.L. n. 164/97.¹⁴⁵

In particolare, il comma 1 dell'art. 22 prevede:

- l'ammenda da 400.000 a 9.000.000 di scudi,¹⁴⁶ per le alienazioni, le alterazioni o le esportazioni illecite di beni inventariati o per i quali è in corso l'iter di inventariazione;

- l'ammenda da 30.000 a 9.000.000 di scudi,¹⁴⁷ per l'impiego di sistemi di prospezione geofisica per scopi archeologici, senza la preventiva autorizzazione prevista dall'art. 8, e per l'omessa denuncia (nei termini previsti dall'art. 12, commi 1 e 2) di beni archeologici scoperti fortuitamente;

- l'ammenda da 400.000 a 9.000.000 di scudi, per la realizzazione di lavori archeologici subacquei senza la licenza prevista dal comma 1 dell'art. 9, per l'attuazione di lavori archeologici nelle aree interdette dal comma 1 dell'art. 10 e per l'inadempienza all'obbligo di sospensione dei lavori subacquei, come previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 15.

L'art. 24 dispone, inoltre, alcune sanzioni accessorie, consistenti nel sequestro delle imbarcazioni, delle strumentazioni e/o degli equipaggiamenti e nell'interdizione dall'esercizio delle attività contestate dal verbalizzante.

4.2. Spagna

Nella normativa spagnola, in generale, alla locuzione "patrimonio culturale" viene data una diversa accezione rispetto a quella che ha assunto, a livello internazionale, a partire dal 1954.¹⁴⁸ Così, secondo una tradizione consolidata, mentre la Costituzione, ex art. 46, fa obbligo ai "poderes públicos" di garantire la conservazione, la promozione e la valorizzazione del "patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran", le principali norme nazio-

nali in materia di tutela dei beni culturali, la legge n. 16/1985¹⁴⁹ ed il Regio Decreto n. 111/1986,¹⁵⁰ sono dedicate al "Patrimonio Histórico Español".¹⁵¹

La legge n. 16/1985¹⁵² disciplina in maniera piuttosto ampia il patrimonio storico nazionale che, ex art. 1,¹⁵³ è costituito da:

«[...] los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico.»

Dunque, nell'art. 1 non vi è alcun riferimento al patrimonio subacqueo, di cui si trova menzione nell'art. 40.¹⁵⁴

«[...] forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental. Forman parte, asimismo, de este Patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes».

L'art. 41, invece, dà una definizione di "scavi archeologici",¹⁵⁵ di "prospezioni archeologiche"¹⁵⁶ e di "ritrovamenti casuali".¹⁵⁷

Sia gli scavi, sia le prospezioni devono essere autorizzati preventivamente dall'"Amministrazione competente",¹⁵⁸ alla quale deve essere comunicata la notizia di qualsiasi scoperta avvenuta nel corso di scavi¹⁵⁹ oppure fortuitamente.¹⁶⁰ Lo scopritore ha diritto ad un premio in danaro, che non può superare la metà del valore dei beni rinvenuti.¹⁶¹

Il regime sanzionatorio per le violazioni alla legge n. 16/1985 è disciplinato dal titolo IX della legge stessa in cui, tra l'altro, è prevista l'ammenda sino a 10.000.000 di pesetas¹⁶² per l'omessa denuncia del rinvenimento di beni archeologici¹⁶³ e la multa fino a 25.000.000 di pesetas¹⁶⁴ per la realizzazione di scavi archeologici non autorizzati. Inoltre, qualora venga prodotto un danno economico ad un bene storico nazionale, l'infrazione è sanzionata con una multa pari al quadruplo del valore del danno provocato.¹⁶⁵

Note

¹ La locuzione "bene culturale" è stata utilizzata per la prima volta nella Convenzione de L'Aja del 1954.

² In realtà, la legge n. 88-44, del 19 maggio 1988 (pubblicata nel "Journal Officiel de la République Tunisienne" n. 34, del 20-24 maggio 1988, 751-752), sostituita dalla legge n. 94-35 del 24 febbraio 1994 (pubblicata nel "Journal Officiel de la République Tunisienne" n. 17, del 1° marzo 1994, 355-361, con successive modificazioni), era riferita proprio ai "biens culturels". Inoltre, recentemente, si è iniziato a sostituire i termini "archéologie" ed "art" con "patrimoine", come dimostra l'istituzione dell'"Institut National du Patrimoine" (la cui organizzazione ed il cui funzionamento sono disciplinati dal D.P.R. n. 93-1609 del 26 giugno 1993, pubblicato nel "Journal Officiel de la République Tunisienne" n. 60, del 13 agosto 1993, 1224-1228), che ha sostituito l'"Institut National d'Archéologie et d'Arts".

³ Cit., *supra*, a nota 2.

⁴ Art. 2: «[...] les sites qui témoignent des actions de l'homme ou des actions conjointes de l'homme et de la nature, y compris les sites archéologiques, qui présentent du point de vue de l'histoire, de l'esthétique, de l'art ou de la tradition, une valeur nationale ou universelle.»

⁵ Art. 3: «[...] les biens immeubles, construits ou non, isolés ou reliés, tel que les villes, villages et quartiers qui, en raison de leur architecture, de leur unicité de leur harmonie ou de leur intégration dans leur environnement, ont une valeur nationale ou universelle, quant à leur aspect historique,

esthétique, artistique ou traditionnel.»

⁶ Art. 4: «[...] les biens immeubles construits ou non, privés ou relevant du domaine public, dont la protection et la conservation présentent du point de vue de l'histoire, de l'esthétique, de l'art ou de la tradition, une valeur nationale ou universelle.»

⁷ Art. 5: «[...] y compris les documents et les manuscrits qui constituent, quant à l'aspect historique scientifique, esthétique, artistique ou traditionnel une valeur nationale ou universelle.

Les biens meubles sont constitués d'éléments isolés ou de collections.»

⁸ Del 22 febbraio 1989 (pubblicata nel "Journal Officiel de la République Tunisienne" n. 16, del 3 marzo 1989, 342-344).

⁹ Le "acque interne" sono quelle comprese nel territorio di uno Stato; sono assimilate al territorio e sono soggette alla piena sovranità statale. Cfr. l'art. 8 della Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1982 (c.d. "Convenzione di Montego Bay").

Il "mare territoriale" corrisponde alla fascia di mare lungo le coste. Cfr. gli artt. 2-15 della "Convenzione di Montego Bay".

La "zona economica esclusiva" è un'area adiacente al mare territoriale ed è sottoposta al regime giuridico del relativo Stato costiero. Cfr. gli artt. 55 e 56 della "Convenzione di Montego Bay".

La "piattaforma continentale" di uno Stato costiero comprende il fondo ed il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di là del suo mare territoriale -attraverso il prolungamento naturale del suo territorio terrestre fino all'orlo esterno del margine continentale o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale. Cfr. gli artt. 76 e 77 della "Convenzione di Montego Bay".

Il "mare internazionale" è lo spazio marino che si estende al di là delle acque interne e del mare territoriale. Cfr. la Convenzione sull'Alto Mare del 29 aprile 1958 e gli artt. 86-120 della "Convenzione di Montego Bay".

¹⁰ Capitolo II, artt. 73-76.

¹¹ I beni sottoposti al regime della legge n. 94-35 sono definiti nell'art. 1: «Est considéré patrimoine archéologique, historique ou traditionnel tout vestige légué par les civilisations ou les générations antérieures, découvert ou recherché, en terre ou en mer qu'ils soient meubles, immeubles, documents ou manuscrits en rapport avec les arts, les sciences, les

croyances, les traditions, la vie quotidienne, les événements public ou autres datant des époques préhistoriques ou historiques et dont la valeur nationale ou universelle est prouvée [...]».

¹² Il comma 2 dell'art. 1, tra l'altro, stabilisce che il patrimonio archeologico, storico e tradizionale appartenga al demanio dello Stato, ad eccezione di quello per il quale i privati possano dimostrare il possesso legittimo. Sul demanio marittimo cfr. la legge n. 95-73 del 24 luglio 1995, pubblicata nel "Journal Officiel de la République Tunisienne", n. 61, del 1° agosto 1995, 1613-1615.

¹³ Legge n. 94-35, titolo VI, artt. 60-72.

¹⁴ Art. 75.

¹⁵ Al comma 1.

¹⁶ Del resto, lo stesso articolo 74 obbliga gli scopritori a non danneggiare né alterare i beni scoperti.

¹⁷ Comunque, la legge n. 89-21 non viene abrogata dalla n. 94-35 che, anzi, *ex art. 74, comma 1*, stabilisce nuove disposizioni "outré les dispositions de la loi n° 89-21 du 22 février 1989".

¹⁸ Al comma 5: «*The preservation in situ of underwater cultural heritage shall be considered as the first option before allowing or engaging in any activities directed at this heritage.*»

¹⁹ Adottata il 2 novembre 2001 dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Il testo della Convenzione è nella Scheda 2 del presente volume.

²⁰ Regola 1: «*The protection of underwater cultural heritage through in situ preservation shall be considered as the first option. Accordingly, activities directed at underwater cultural heritage shall be authorized in a manner consistent with the protection of that heritage, and subject to that requirement may be authorized for the purpose of making a significant contribution to protection or knowledge or enhancement of underwater cultural heritage.*»

²¹ Regola 25: «*The site management programme shall provide for the protection and management in situ of underwater cultural heritage, in the course of and upon termination of fieldwork. The programme shall include public information, reasonable provision for site stabilization, monitoring, and protection against interference.*»

²² Art. 60, comma 2.

²³ L'I.N.P. ha sostituito l'"Institut National d'Archéologie et d'Arts", la cui organizzazione era disciplinata dal decreto n. 66-140 del 2 aprile 1966, con successive modi-

ficazioni.

²⁴ L'organizzazione del Ministero della cultura (oggi "Ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs") è disciplinata dal D.P.R. n. 96-1875 del 7 ottobre 1996 (pubblicato nel "Journal Officiel de la République Tunisienne" n. 85, del 22 ottobre 1996, 2125-2131), che ha abrogato il D.P.R. n. 93-2378 del 22 novembre 1993 (pubblicato nel "Journal Officiel de la République Tunisienne" n. 92, del 3 dicembre 1993, 2042-2046) e il D.P.R. n. 94-1639 del 1° agosto 1994 (pubblicato nel "Journal Officiel de la République Tunisienne" n. 62, del 9 agosto 1994, 1306) e che è stato in parte modificato e completato dal D.P.R. n. 2003-1819 del 25 agosto 2003 (pubblicato nel "Journal Officiel de la République Tunisienne" n. 69, del 29 agosto 2003, 2660-2664).

²⁵ Datato 26 luglio 1993 e pubblicato nel "Journal Officiel de la République Tunisienne" n. 60, del 13 agosto 1993, 1224-1228.

²⁶ Art. 14.

²⁷ Art. 15.

²⁸ Art. 16. Questo articolo è stato modificato dal D.P.R. n. 95-8 del 2 gennaio 1995 (pubblicato nel "Journal Officiel de la République Tunisienne" n. 3, del 10 gennaio 1995, 50-51).

²⁹ Art. 14, comma 4.

³⁰ Di particolare rilievo è, anche, l'istituzione dell'*Agence de protection et d'aménagement du littoral*, un ente pubblico a carattere industriale e commerciale, posto sotto la tutela del Ministero dell'ambiente, con il compito di tutelare il litorale ed il demanio marittimo, sotto un profilo ecologico-ambientale. Cfr. la legge n. 95-72 del 24 luglio 1995, pubblicata nel "Journal Officiel de la République Tunisienne", n. 61, del 1° agosto 1995, 1612-1613.

³¹ Pubblicato nel "Journal Officiel de la République Tunisienne" n. 32, del 19 aprile 1996, 761.

³² Le attribuzioni della Commissione, creata presso l'Istituto Nazionale del Patrimonio e presieduta dal direttore dello stesso ente, ai sensi dell'art. 2 del D. M. dell'8 aprile 1996, sono:

- stabilire l'elenco dei ricercatori, dei tecnici e degli addetti amministrativi che partecipano all'elaborazione della Carta nazionale dei siti archeologici e dei monumenti storici;
- decidere il programma di lavoro e le priorità;
- garantire il controllo e la supervisione sull'elaborazione della carta;

- garantire la stesura regolare dei rapporti inerenti lo svolgimento dei lavori.

³³ La Carta è stata istituita dal D.P.R. n. 92-1443 del 3 agosto 1992, pubblicato nel "Journal Officiel de la République Tunisienne" n. 55, del 21-25 agosto 1992, 1066-1067.

³⁴ Del 6 gennaio 1987, pubblicato nel "Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire" del 7 gennaio 1987, 36-38.

³⁵ Le attribuzioni e l'organizzazione del Ministero della Comunicazione e della Cultura dell'Algeria sono disciplinate dal decreto esecutivo n. 96-140 (datato 20 aprile 1996 e pubblicato nel "Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire" n. 25, del 21 aprile 1996, 4-6). Sul Ministero della Comunicazione e della Cultura e sugli Uffici del dicastero, cfr. Maniscalco 2003, 11-15.

³⁶ Le attribuzioni dell'A.N.P.A.H. sono definite dall'art. 3 del Decreto n. 87-10. Sull'argomento cfr. Maniscalco 2003, 15-16.

³⁷ Sulla tutela del patrimonio culturale nelle *Wilāyāt*, cfr. Maniscalco 2003, 18-21.

³⁸ Datata 15 giugno 1998 e pubblicata nel "Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire" n. 44, del 17 giugno 1998, 3-14.

³⁹ Cit., *supra*, a nota 2.

⁴⁰ Artt. 70-78.

⁴¹ Art. 71. Il comma 3 dello stesso articolo delinea, in maniera generica, i requisiti necessari per accedere alla concessione di ricerca archeologica che, *ex art. 73*, deve essere sottoposta al controllo di rappresentanti del Ministero della cultura.

⁴² Tuttavia, sia per le scoperte sulla terraferma, sia per le scoperte subacquee, la legge n. 98-04 non fissa un termine entro il quale debba essere presentata la dichiarazione di rinvenimento.

⁴³ Allo scopritore, ai sensi dell'art. 77, comma 2, viene riconosciuto il diritto ad un premio, determinato in relazione al valore delle cose rinvenute.

⁴⁴ Artt. 93-104. Sull'argomento, cfr. Maniscalco 2003, 29-30.

⁴⁵ Legge n. 98-04, art. 95.

⁴⁶ Art. 94. La pena viene raddoppiata in caso di recidività. Inoltre, il Ministro della cultura può ordinare il ripristino dello *status quo* a spese del contravventore.

⁴⁷ È stato istituito con D.M. del 4 gennaio 1996 (pubblicato nel "Journal Officiel de la République Française" n.

9, dell'11 gennaio 1996, 429), parzialmente modificato dal Decreto dei Ministri della cultura e della funzione pubblica del 16 dicembre 1998 (pubblicato "Journal Officiel de la République Française" n. 302, del 30 dicembre 1998, 19956), che ha dato competenza nazionale a tale Servizio.

⁴⁸ L'art. 1, comma 7, del Decreto dei Ministri della cultura e della funzione pubblica del 16 dicembre 1998 (cit., *supra*, a nota 47), che ha modificato l'art. 1 del D.M. del 4 gennaio 1996 (cit., *supra*, a nota 47), ha trasferito la dipendenza del D.R.A.S.S.M. dalla Sottodirezione dell'archeologia alla Direzione dell'architettura e del patrimonio (istituita dal Decreto n. 98-840 del 21 settembre 1998, pubblicato nel "Journal Officiel de la République Française", n. 219, del 22 settembre 1998, 14437).

⁴⁹ Istituito dal Decreto del 30 settembre 1966 (pubblicato nel "Journal Officiel de la République Française" del 14 ottobre 1966, 9056), abrogato dall'art. 6 del D.M. del 4 gennaio 1996.

⁵⁰ Istituito con Decreto del 23 gennaio 1980 (pubblicato nel "Journal Officiel de la République Française" del 22 febbraio 1980, 3394), abrogato dall'art. 6 del D.M. del 4 gennaio 1996.

⁵¹ Datata 1 dicembre 1989 e pubblicata nel "Journal Officiel de la République Française" del 5 dicembre 1989, 15033-15034. Cfr., *infra*, paragrafo 3.2.

⁵² D.M. del 4 gennaio 1996, art. 2. Il comma 2 dello stesso articolo dispone che si possa fare ricorso al D.R.A.S.S.M., anche, per eseguire ricerche in ambiente umido.

⁵³ D.M. del 4 gennaio 1996, art. 3, comma 1.

⁵⁴ Decreto dei Ministri della cultura e della funzione pubblica del 16 dicembre 1998, art. 1, comma 6, che ha in parte modificato l'art. 3, comma 2, del D. M. del 4 gennaio 1996.

⁵⁵ D.M. del 4 gennaio 1996, art. 5, comma 1. Cfr., anche, l'art. 1, comma 4 del Decreto dei Ministri della cultura e della funzione pubblica del 16 dicembre 1998.

⁵⁶ D.M. del 4 gennaio 1996, art. 5, comma 2.

⁵⁷ Decreto dei Ministri della cultura e della funzione pubblica del 16 dicembre 1998, art. 1, comma 5.

⁵⁸ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto del 16 dicembre 1996, il Capo del Servizio viene nominato dal Ministro della cultura su proposta del direttore dell'architettura e del patrimonio.

⁵⁹ Cfr., *infra*, paragrafo 3.3.

⁶⁰ Cit., *supra*, a nota 51. Cfr. Lavialle 1991, 63-70; Le Guron 1999, 43-63.

- 104
- ⁶¹ Il decreto n. 91-1226 (datato 5 dicembre 1991 e pubblicato nel “Journal Officiel de la République Française” n. 285, del 7 dicembre 1991, 16017-16018) disciplina l’attuazione della legge n. 89-874.
- ⁶² Del 26 dicembre 1961 (pubblicato nel “Journal Officiel de la République Française” del 12 gennaio 1962, 374-376), con successive modificazioni.
- ⁶³ Pubblicato nel “Journal Officiel de la République Française” del 13 febbraio 1965, 1260-1262, con successive modificazioni.
- ⁶⁴ Pubblicata nel “Journal Officiel de la République Française” del 15 ottobre 1941, 4438-4440, con successive modificazioni.
- ⁶⁵ Sull’*ordonnance relative à la partie législative du code du patrimoine* (datata 20 febbraio 2004 e pubblicata nel “Journal Officiel de la République Française” n. 46, del 24 febbraio 2004, 3707) cfr. *infra*, paragrafo 3.3.
- ⁶⁶ Cit., *supra*, a nota 65.
- ⁶⁷ Annesso alla stessa Ordinanza n. 2004-178. Cfr il “Journal Officiel de la République Française” n. 46, del 24 febbraio 2004, paginazione speciale da 37045 a 37084.
- ⁶⁸ Comma 1, paragrafo 1.
- ⁶⁹ Datata 2 luglio 2003, titolata “*Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit*” e pubblicata nel “Journal Officiel de la République Française” n. 152, del 3 luglio 2003, 11192 e ss.
- ⁷⁰ Pubblicato nel “Journal Officiel de la République Française” n. 46, del 24 febbraio 2004, 37047.
- ⁷¹ Ordinanza n. 2004-178, art. 7: «*Sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9:*
1° *L'article 2-1 du code de l'industrie cinématographique;*
2° *L'article L1752-1 du code général des collectivités territoriales;*
3° *La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques;*
4° *La loi du 10 juillet 1914 portant création d'une Caisse nationale des monuments historiques et préhistoriques;*
5° *Les articles 37 et 38 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922;*
6° *La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques;*
7° *La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;*
8° *La loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance;*
9° *Les articles 70 à 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;*
10° *L'article 66 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements et les régions;*
11° *La loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la justice;*
12° *L'alinéa 7 de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication;*
13° *L'article 11 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat;*
14° *La loi n° 89-874 du 1^{er} décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes;*
15° *La loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux, à l'exception du second alinéa de l'article 7;*
16° *L'article 15-II de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe;*
17° *Les articles 4 à 14 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police;*
18° *La loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal;*
19° *La loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre;*
20° *La loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la «Fondation du patrimoine»;*
21° *La loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés;*
22° *La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, à l'exception de son article 14;*
23° *La loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, à l'exception des articles 19 et 30;*
24° *L'article 8 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs.»*
- ⁷² Nel rapporto del Ministro della cultura e della comunicazione, cit. *supra*, a nota 70, compare la medesima descrizione di “*patrimoine*”.
- ⁷³ I sette libri sono titolati, rispettivamente, “*Dispositions*

communes à l'ensemble du patrimoine culturel"; "Archives"; "Bibliothèques"; "Musées"; "Archéologie"; "Monuments historiques, sites et espaces protégés"; "Dispositions relatives à l'outre-mer" (cfr. *infra*, Scheda 3).

⁷⁴ Art. L510-1.

⁷⁵ Titolo III, capitoli 1 e 2.

⁷⁶ Da art. L531-1 ad art. L531-19.

⁷⁷ Da art. L532-1 ad art. L532-14.

⁷⁸ Cit., *supra*, a nota 51.

⁷⁹ Nella legge n. 89-874 la distinzione in base all'ubicazione dei beni era resa ancora più evidente dalla creazione di due titoli distinti, dedicati ai "biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime" (titolo I, artt. 2-11) ed ai "biens culturels maritimes situés dans la zone contiguë" (titolo II, artt. 12-13).

⁸⁰ Cit., *supra*, a nota 9.

⁸¹ La zona contigua è compresa tra le 12 e le 24 miglia marine misurate a partire dalla linea costiera del mare territoriale. Cfr., *supra*, a nota 9.

⁸² Mentre per il patrimonio storico-archeologico è impossibile risalire al proprietario, per altre tipologie di oggetti il comma 2 dell'art. L532-2 (identico al comma 2 dell'art. 2 della legge n. 89-874) prevede: «Ceux dont le propriétaire n'a pu être retrouvé, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date à laquelle leur découverte a été rendue publique, appartiennent à l'État [...]».

Le condizioni relative alla "publicité" della scoperta, in mancanza di specifici regolamenti per l'attuazione del Codice, sono definite dall'art. 5 del decreto n. 91-1226.

⁸³ Art. L532-11, comma 1. In mancanza di accordo con il proprietario, l'utilità pubblica deve essere dichiarata con decreto del Consiglio di Stato. Ai sensi del comma 2 dell'art. L532-11, il trasferimento di proprietà deve essere sanzionato dai "tribunaux judiciaires de droit commun" e deve essere risarcito con un indennizzo che copra "l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain" del bene. In caso di disaccordi tra il proprietario ed il Ministero della cultura, in merito al risarcimento, il compenso viene stabilito dal tribunale.

⁸⁴ Cfr., tra l'altro, l'art. 10 del Decreto n. 91-1226. Inoltre, l'art. 15 del medesimo decreto prevede che, ad eccezione di circostanze in cui sia necessario un intervento di urgenza (nell'articolo non è chiarito cosa si intenda per "urgence"), i poteri attribuiti al Ministero della cultura sono subordinati al parere del Consiglio superiore della ricerca archeologica.

⁸⁵ L'art. L532-10 del *Code du Patrimoine*, infatti, dà la facoltà al Ministro, ma non lo obbliga, ad attuare d'ufficio tutte le misure di conservazione necessarie a preservare un bene culturale marittimo compromesso, anche se di proprietà privata. In questo caso, al proprietario deve essere inviata preventivamente un'ingiunzione.

Nei casi in cui il Ministero voglia operare su un bene appartenente a privato, il cui stato di conservazione non sia compromesso, deve prima ottenere l'autorizzazione scritta del proprietario (*Code du Patrimoine* art. L532-9).

⁸⁶ Relativamente alle autorizzazioni agli scavi archeologici da parte dello Stato, cfr., anche, il Libro V, titolo III, capitolo 1, sezione 1, da art. L531-1 ad art. L531-8.

⁸⁷ Questo articolo, non contemplandolo, abroga il comma 3 dell'art. 7 della legge n. 89-874, secondo cui: «L'autorité administrative peut également conclure des conventions tendant à la recherche, au déplacement et au prélèvement de biens culturels maritimes avec des personnes physiques agréées à cet effet».

⁸⁸ In particolare, il Codice, nel titolo IV del libro V (capitolo 2, da art. L542-1 ad art. L542-3), che ha abrogato la legge n. 89-900 del 18 dicembre 1989, disciplina l'impiego dei metal detector.

⁸⁹ L'istanza di autorizzazione, ex art. 7, comma 1, del Decreto n. 91-1226, deve precisare l'identità, le competenze e l'esperienza del richiedente, la composizione dell'*équipe* di ricerca, la localizzazione dell'area da indagare, l'obiettivo scientifico, i mezzi materiali, le modalità di finanziamento e la durata approssimativa dei lavori da intraprendere. I commi 2 e 3 del medesimo articolo designano il Ministero della cultura quale organo deputato ad accordare o a negare qualsiasi autorizzazione relativa a saggi, prospezioni, recuperi e rimozioni d'urgenza di beni culturali marittimi. In base all'art. 8 del Decreto n. 91-1226, il Ministro della cultura deve consultare il Consiglio superiore della ricerca archeologica.

⁹⁰ Ai sensi dell'art. L532-8, gli scavi, le analisi, le prospezioni, gli spostamenti ed i recuperi devono essere diretti dal titolare della concessione.

⁹¹ La revoca dell'autorizzazione comporta l'obbligo per lo Stato di indennizzare il concessionario (art. 13 del decreto n. 91-1226), ad eccezione dei casi di inosservanza alle prescrizioni imposte dal Ministero (le medesime prescrizioni sono presenti, anche, nell'art. L531-7 del Codice del Patrimonio).

⁹² Cfr. l'art. 3, comma 1, della legge n. 89-874.

⁹³ Ai sensi dell'art. 2 del Decreto n. 91-1226, la dichiarazione della scoperta deve indicare il luogo della scoperta e la natura del bene.

⁹⁴ Art. L532-3, comma 2 (analogo all'art. 3, comma 2, della legge n. 89-874). L'art. 1 del Decreto n. 91-1226 individua l'autorità amministrativa, prevista dagli artt. 3 e 4 della legge n. 89-874 (oggi sostituiti dagli artt. L532-3 e L532-4 del Codice), ne: «[...] *l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes le plus proche du lieu de la découverte ou du premier port d'arrivée.*»

⁹⁵ Art. L532-4. Lo stesso articolo prescrive che lo scopritore non possa abbandonare il bene, ma lo debba consegnare, entro 48 ore dal recupero o dall'arrivo al porto, all'autorità amministrativa oppure lo debba custodire, restando a disposizione della stessa autorità. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto n. 91-1226, la dichiarazione di rinvenimento fortuito di un bene culturale marittimo deve indicare il luogo di rinvenimento e le circostanze che hanno provocato il recupero del bene.

⁹⁶ Decreto n. 91-1226, art. 3. Attualmente la denuncia viene inviata dall'Ufficio degli Affari Marittimi al D.R.A.S.S.M., che autorizza il recupero o dispone indagini archeologiche nell'area in cui è avvenuta la scoperta.

⁹⁷ L'art. L532-5, al fine di prevenire eventuali controversie in merito alla scoperta di beni culturali marittimi, stabilisce che il beneficiario del premio di rinvenimento debba essere chi per primo ne abbia prodotto denuncia.

⁹⁸ Al momento, i 4 articoli del Decreto dei Ministri della cultura e del bilancio dell'8 febbraio 1996 (pubblicato nel "Journal Officiel de la République Française" n. 43, del 20 febbraio 1996, 2740) disciplinano le ricompense in relazione al "grande interesse", all'"interesse superiore" o all'"interesse eccezionale" dei beni rinvenuti.

⁹⁹ Da art L544-1 ad art. L544-4.

¹⁰⁰ Da art. L544-5 ad art. L544-11.

¹⁰¹ Da art. L544-12 ad art. L544-13.

¹⁰² Artt. 14-19. Il titolo III della legge n. 89-874, tra l'altro, contempla le medesime sanzioni del titolo IV (artt. 19-21) della legge n. 41-4011 del 27 settembre 1941 (cit., *supra*, a nota 64).

¹⁰³ La legge n. 89-874 puniva gli stessi reati con una sanzione amministrativa variabile tra i 500 ed i 15.000 franchi.

¹⁰⁴ In violazione all'art. L532-3, comma 2, del Codice.

¹⁰⁵ In violazione all'art. L532-4 del Codice.

¹⁰⁶ Le sanzioni dell'art. L544-6 sono riferite alle violazioni

agli artt. L532-3, comma 1, L532-7 e L532-8 ed abrogano l'art. 15 della legge n. 89-874 che prevedeva una sanzione amministrativa variabile tra 1.000 e 50.000 franchi.

¹⁰⁷ Tali reati venivano puniti, dall'art. 16 della legge n. 89-874, con la reclusione da un mese a due anni e/o con la multa da 500 a 30.000 franchi. L'art. L544-7, inoltre, non riconosce l'eventuale buona fede del venditore o dell'acquirente, dal momento che ha eliminato l'avverbio "*sciemment*" inserito nell'art. 16 della legge n. 89-874.

¹⁰⁸ I reati di vendita o ricettazione di beni archeologici, ai sensi dell'art. L544-4 del Codice, sono soggetti alle medesime sanzioni previste dall'art. L544-7.

¹⁰⁹ L'importo dell'ammenda può essere raddoppiato rispetto al prezzo di vendita del bene. Inoltre, *ex art. L544-7*, comma 2, il giudice può ordinare la divulgazione della sentenza alle condizioni previste dall'art. 131-35 del Codice penale.

¹¹⁰ I processi verbali compilati dai pubblici ufficiali elencati nell'art. L544-8, ai sensi dell'art. L544-9 del Codice del Patrimonio, devono essere immediatamente trasmessi al Procuratore della Repubblica. L'art. 18 del decreto n. 91-1226 dispone che il verbalizzante debba informare anche il Ministro della cultura.

¹¹¹ *Code du Patrimoine*, Libro VII. Sui territori d'Oltremare e sull'applicazione della legge n. 89-874, cfr. Le Gurun 1999, 49-50.

¹¹² Per Saint Pierre et Miquelon esistono alcune deroghe. Cfr l'art. L720-1: «*Les articles L122-1 à L122-10, L543-1, L621-10, L621-28, L621-34, L623-1, L641-1, L641-2 et L643-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.*»

¹¹³ Cfr. l'art. L730-1: «*Les articles L112-1 à L112-25, L114-2 à L114-5, L123-1 à L123-3, L131-1, L131-2, L132-1 à L132-4, L133-1, L143-1 à L143-14, L211-1 à L211-6, L212-1 à L212-14, L212-30 à L212-37, L213-1 à L213-8, L214-1 à L214-5, L221-1 à L221-5, L222-1 à L222-3, L310-1 à L310-6, L320-1 à L320-4, L410-1 à L410-4, L430-1, L430-2, L441-1, L441-2, L442-1 à L442-11, L451-1 à L451-10, L452-1 à L452-4, L510-1, L521-1, L522-1 à L522-8, L523-1 à L523-14, L524-1 à L524-16, L531-1 à L531-19, L532-1 à L532-14, L541-1, L541-2, L542-1 à L542-3, L544-1 à L544-13, L611-1, L612-2, L621-1 à L621-9, L621-11 à L621-27, L621-29 à L621-33, L622-1 à L622-21, L624-1 à L624-7, L630-1 et L642-1 à L642-7 sont applicables à Mayotte.*»

Anche per Mayotte esistono alcune deroghe, cfr. da art. L730-1 ad art. L730-5.

¹¹⁴ Cfr. l'art. L740-3, comma 2: «[...] *Les articles L532-1 à L532-14 et L544-5 à L544-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat.*»

¹¹⁵ Cfr. l'art. L750-2, comma 2: «*Les articles L532-1 à L532-14 et L544-5 à L544-11 sont applicables en Polynésie française en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat.*»

¹¹⁶ Cfr. l'art. L760-4: «*Les articles L510-1, L532-1 à L532-14 et L544-5 à L544-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.*»

¹¹⁷ Cfr. l'art. L770-1: «*Les articles L131-1, L131-2, L132-1 à L132-4, L133-1, L211-1 à L211-6, L212-1 à L212-5, L212-15 à L212-28, L212-31 à L212-33, L212-37, L213-1 à L213-8, L214-1 à L214-5, L510-1, L532-1 à L532-14 et L544-5 à L544-11 sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.*»

¹¹⁸ Datato 14 maggio 1997 e pubblicato nel "Diário da República" n. 111/97, Série I-A, del 14 maggio 1997, 2352-2358. I Servizi istituiti *ex art.* 9, comma 1, del D.L. n. 117/97 sono: il "Departamento de Gestão e Planeamento"; il "Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática" (C.N.A.N.S.); il "Centro Nacional de Arte Rupestre" (C.N.A.R.T.); il "Parque Arqueológico do Vale do Côa" (P.A.V.C.); la "Divisão de Inventário"; la "Divisão de Divulgação"; il "Gabinete de Contenzioso"; la "Repartição dos Serviços Administrativos". Il comma 2 dello stesso articolo equipara il C.N.A.N.S. ad una direzione di Servizi.

¹¹⁹ *Ex art.* 1 del D.L. n. 117/97, l'I.P.A. è un ente pubblico, dotato di autonomia finanziaria e sottoposto al controllo del Ministro della Cultura. Tra le attribuzioni dell'I.P.A., delineate dall'art. 2 dello stesso D.L. n. 117/97, vi è anche l'attuazione di attività a favore del patrimonio archeologico presente nelle acque del mare territoriale, nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva. L'organizzazione ed il funzionamento degli Organi (Direttore, Consiglio Amministrativo e Consiglio Consultivo) e dei Servizi dell'I.P.A. sono disciplinati dal capitolo II del D.L. n. 117/97, artt. 5-17.

L'I.P.A. ha sostituito l'"Istituto Português do Património Cultural", istituito *ex art.* 5 della legge n. 13/85 del 6 luglio 1985, relativa al "Patrimonio Culturale Portoghese", pubblicata nel "Diário da República" n. 153, Série I, del 6 luglio 1985, 1865-1874.

¹²⁰ Datato 27 giugno 1997 e pubblicato nel "Diário da

República" n. 146/97, Série I-A, del 27 giugno 1997, 3140-3144.

¹²¹ Datato 21 agosto 1993 e pubblicato nel "Diário da República" n. 196, Série I-A, del 21 agosto 1993, 4462-4473. Il D.L. n. 164/97 ha anche abrogato il D.L. n. 85/94 del 30 marzo 1994 (pubblicato nel "Diário da República" n. 75, Série I-A, del 30 marzo 1994, 1556-1557) ed il Regolamento, n. 568/95 (del 16 giugno 1995), al D.L. n. 289/93 (pubblicato nel "Diário da República" n. 137, Série I-B, del 16 giugno 1995, 3870-3879). Sull'evoluzione normativa nel settore del patrimonio culturale subacqueo cfr. Alves 1999, 184-189 ed Alves 2000.

¹²² Art. 16, comma 2. Il comma 3 dello stesso articolo contemplava la possibilità di cedere in sub-concessione l'area o parte dell'area ottenuta in concessione.

¹²³ «[...] *Afastava-a de forma clara da arqueologia terrestre no que respeita aos critérios de base metodológica e à tutela do Estado. Por outro lado, esses diplomas consagravam, de forma nítida, a exploração comercial da actividade arqueológica subaquática, com prejuízo para a contextualização científica do património cultural em causa.*»

¹²⁴ Il comma 3 dello stesso articolo delibera che i beni culturali subacquei, per effetto della legge n. 13/85, debbano essere considerati beni archeologici.

¹²⁵ Analogamente all'art. 1 del D.L. n. 289/93.

¹²⁶ I grandi lavori, per l'ampliamento delle reti ferroviarie e metropolitane, per l'edificazione di aree destinate al parcheggio, etc., che nel corso degli ultimi decenni si sono succeduti in molte città d'Europa, hanno favorito l'individuazione di siti e/o di giacimenti antichi, spesso connessi ad attività "nautiche". Si pensi ai relitti scoperti durante i lavori del metrò di Lisbona, alla nave romana rinvenuta presso la Borsa di Marsiglia oppure ai resti archeologici marittimi e navali venuti alla luce a San Rossore (Pisa) ed a Napoli.

¹²⁷ Art. 2, comma 1.

¹²⁸ Modalità e tempi dell'inventariazione sono definiti, rispettivamente, dagli artt. 4 e 5.

¹²⁹ Art. 6.

¹³⁰ Artt. 7-11.

¹³¹ Una definizione analoga, valida per qualunque tipo di lavoro archeologico, è presente nell'art. 2 dell'Annesso I (titolato *Regulamento de trabalhos arqueológicos*) al D.L. n. 270/99 del 15 luglio 1999 (pubblicato nel "Diário da República" n. 163, Série I-A, del 15 luglio 1999, 4412-4416): «[...] *são considerados trabalhos arqueológicos todas*

as ações que visem a detecção, o estudo, a salvaguarda e valorização de bens do património arqueológico usando métodos e técnicas próprios da arqueologia, independentemente de se revestirem ou não de natureza intrusiva e perturbadora, nomeadamente prospecções, ações de registo, levantamentos, estudos de espólios de trabalhos antigos guardados em depósitos, sondagens e escavações arqueológicas, ações de conservação ou de valorização em sítios arqueológicos.»

¹³² Le autorizzazioni relative ai lavori archeologici sono disciplinate dall'art. 5 del *Reglamento de trabalhos arqueológicos* (cit., *supra*, a nota 131).

¹³³ Art. 11. Sulla sicurezza durante gli scavi archeologici, cfr., anche, l'art. 9 del *Reglamento de trabalhos arqueológicos*.

¹³⁴ Art. 7, comma 2.

¹³⁵ Art. 8.

¹³⁶ Artt. 12-15.

¹³⁷ Questa, *ex art.* 12, comma 2, entro 24 ore deve inoltrare un rapporto (cfr. art. 13), contenente le notizie del rinvenimento fortuito, all'I.P.A.

¹³⁸ Art. 12, comma 1.

¹³⁹ L'I.P.A., *ex art.* 15, comma 3, è tenuto a decidere l'eventuale prosecuzione dei lavori entro 10 giorni dalla ricezione del rapporto.

¹⁴⁰ Art. 12, comma 3.

¹⁴¹ Artt. 16-20.

¹⁴² Il valore dei beni rinvenuti, in relazione ai tre livelli ("Contexto arqueológico de excepcional relevância", "Contexto arqueológico de grande relevância" e "Contexto arqueológico de elementar relevância"), deve essere stabilito dai servizi competenti dell'I.P.A.

¹⁴³ Cfr. l'ordinanza n. 51/98, del 4 febbraio 1998 (pubblicata nel "Diário da República" n. 29, Série I-B, del 4 febbraio 1998, 468-469).

¹⁴⁴ Art. 17.

¹⁴⁵ Artt. 21-26.

¹⁴⁶ 1 euro equivale a 200,482 scudi portoghesi.

¹⁴⁷ Una sanzione analoga è contemplata dal comma 1 dell'art. 23 per chiunque contravvenga alle disposizioni dell'art. 11.

¹⁴⁸ Cfr., *supra*, a nota 1.

¹⁴⁹ Datata 25 giugno 1985 e pubblicata nel "Boletín Oficial del Estado" n. 155, del 29 giugno 1985.

¹⁵⁰ Del 10 gennaio 1986 e pubblicato nel "Boletín Oficial del Estado" n. 24, del 28 gennaio 1986 (con successive

modificazioni). Questo disciplina l'organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali definiti dall'art. 3 della legge n. 16/1985.

¹⁵¹ Diverse *Comunidades Autónomas* spagnole hanno promulgato specifiche norme regionali in materia di tutela del patrimonio culturale. Inoltre, sono stati istituiti specifici centri per la tutela del patrimonio culturale subacqueo, tra cui vale la pena menzionare il "Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya" (C.A.S.C.), istituito nel 1992 con i compiti di catalogare, salvaguardare, conservare, studiare e divulgare il patrimonio culturale sommerso, nelle acque costiere ed interne, della Catalogna. Sulla legislazione spagnola in materia di beni culturali, cfr. Patrimonio Histórico 2003 e Zarza Álvarez 1999, 143-153 (quest'ultimo limitato al solo patrimonio culturale subacqueo).

¹⁵² È ripartita in IX titoli (79 articoli) e da diverse disposizioni aggiuntive, transitorie, finali e derogatorie.

¹⁵³ Comma 2.

¹⁵⁴ L'art. 40 è incluso nel titolo V (artt. 40-45), che disciplina il patrimonio archeologico.

¹⁵⁵ Comma 1: «[...] *las remociones en la superficie, en el subsuelo o en los medios subacuáticos que se realicen con el fin de descubrir e investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos, así como los componentes geológicos con ellos relacionados*».

¹⁵⁶ Comma 2: «[...] *las exploraciones superficiales o subacuáticas, sin remoción del terreno, dirigidas al estudio, investigación o examen de datos sobre cualquiera de los elementos a que se refiere el apartado anterior*».

¹⁵⁷ Comma 3: «[...] *los descubrimientos de objetos y restos materiales que, poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español, se hayan producido por azar o como consecuencia de cualquier otro tipo de remociones de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole*».

¹⁵⁸ Art. 42.

¹⁵⁹ Entro 30 giorni dalla scoperta, art. 44, comma 1.

¹⁶⁰ In questo caso la denuncia deve essere immediata (art. 44, comma 1).

¹⁶¹ Art. 44, comma 3.

¹⁶² Art. 76, comma 1, lettera a.

¹⁶³ Come previsto dall'art. 44.

¹⁶⁴ Art. 76, comma 1, lettera f.

¹⁶⁵ Art. 76, comma 2.

Scheda 3
**Code du Patrimoine. Partie législative Annexe à
l'ordonnance n. 2004-178 du 20 février 2004:
Table des Matières**

Article préliminaire (*Articolo L1*)

109

LIVRE I

DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL

TITRE I. PROTECTION DES BIENS CULTURELS

Chapitre 1^{er}. Régime de circulation des biens culturels (*Articoli da L111-1 a L111-7*)

Chapitre 2. Restitution des biens culturels

Section 1. Biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne

Sous-section 1. Champ (*Articoli da L112-1 a L112-2*)

Sous-section 2. Procédure administrative (*Articoli da L112-3 a L112-4*)

Sous-section 3. Mesures conservatoires (*Articolo L112-5*)

Sous-section 4. Procédure judiciaire (*Articoli da L112-6 a L112-10*)

Section 2. Biens culturels se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et sortis illicitement du territoire français

Sous-section 1. Champ d'application (*Articoli da L112-11 a L112-12*)

Sous-section 2. Procédure de retour des biens culturels (*Articoli da L112-13 a L112-17*)

Sous-section 3. Conditions de la restitution des biens (*Articoli da L112-18 a L112-21*)

Section 3. Dispositions diverses (*Articoli da L112-22 a L112-25*)

Chapitre 3. Prêts et dépôts (*senza disposizioni legislative*)

Chapitre 4. Dispositions pénales (*Articoli da L114-1 a L114-6*)

TITRE II. ACQUISITION DE BIENS CULTURELS

Chapitre 1^{er}. Acquisition de biens culturels présentant le caractère de trésor national et faisant l'objet d'un refus de certificat d'exportation (*Articoli da L121-1 a L121-4*)

Chapitre 2. Dispositions fiscales

Section 1. Dation en paiement (*Articolo L122-1*)

Section 2. Donation (*Articoli da L122-2 a L122-3*)

Section 3. Mécénat (*Articoli da L122-4 a L122-8*)

Section 4. Dispositions diverses (*Articoli da L122-9 a L122-10*)

Chapitre 3. Prémption des oeuvres d'art (*Articoli da L123-1 a L123-3*)

TITRE III. DÉPÔT LÉGAL

Chapitre 1^{er}. Objectifs et champ d'application du dépôt légal (*Articoli da L131-1 a L131-2*)

Chapitre 2. Modalités et organisation du dépôt légal (*Articoli da L132-1 a L132-4*)

Chapitre 3. Dispositions pénales (*Articolo L133-1*)

TITRE IV. INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL

Chapitre 1^{er}. Centre des monuments nationaux (*Articolo L141-1*)

Chapitre 2. Cité de l'architecture et du patrimoine (*Articolo L142-1*)

Chapitre 3. Fondation du patrimoine (*Articoli da L143-1 a L143-14*)

Chapitre 4. Commission nationale de l'inventaire général des richesses artistiques de la France
(*Senza disposizioni legislative*)

LIVRE II**ARCHIVES****TITRE I. RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES****Chapitre 1^{er}. Dispositions générales** (*Articoli da L211-1 a L211-6*)**Chapitre 2. Collecte, conservation et protection**

Section 1. Archives publiques

Sous-section 1. Dispositions générales (*Articoli da L212-1 a L212-5*)Sous-section 2. Archives des collectivités territoriales (*Articoli da L212-6 a L212-14*)

Section 2. Archives privées

Sous-section 1. Classement comme archives historiques (*Articoli da L212-15 a L212-28*)Sous-section 2. Droit de reproduction avant exportation (*Articolo L212-29*)Sous-section 3. Droit de préemption (*Articoli da L212-30 a L212-37*)**Chapitre 3. Régime de communication** (*Articoli da L213-1 a L213-8*)**Chapitre 4. Dispositions pénales** (*Articoli da L214-1 a L214-5*)**TITRE II. ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE****Chapitre 1^{er}. Constitution** (*Articoli da L221-1 a L221-5*)**Chapitre 2. Communication et reproduction** (*Articoli da L222-1 a L222-3*)**LIVRE III****BIBLIOTHÈQUES****TITRE I. BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES** (*Articoli da L310-1 a L310-6*)**TITRE II. BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES ET DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE** (*Articoli da L320-1 a L320-4*)**TITRE III. INSTITUTIONS** (*Senza disposizioni legislative*)**LIVRE IV****MUSÉES****TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES** (*Articoli da L. 410-1 a L. 410-4*)**TITRE II. MUSÉES NATIONAUX** (*Senza disposizioni legislative*)**TITRE III. HAUT CONSEIL DES MUSÉES DE FRANCE** (*Articoli da L430-1 a L430-2*)**TITRE IV. RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE****Chapitre 1^{er}. Définition et missions** (*Articoli da L441-1 a L441-2*)**Chapitre 2. Appellation "musée de France"**Section 1. Conditions d'attribution et de retrait de l'appellation "musée de France" (*Articoli da L442-1 à L442-4*)Section 2. Dispositions pénales (*Articolo L442-5*)

Section 3. Dispositions générales liées à l'appellation "musée de France"

Sous-section 1. Dispositions relatives à l'accueil du public (*Articoli da L442-6 a L442-7*)Sous-section 2. Qualifications des personnels (*Articoli da L442-8 a L442-9*)Sous-section 3. Réseaux et conventions (*Articolo L442-10*)Sous-section 4. Contrôle scientifique et technique (*Articolo L442-11*)**TITRE V. COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE****Chapitre 1^{er}. Statut des collections**Section 1. Acquisitions (*Articolo L451-1*)

Section 2. Affectation et propriété des collections

Sous-section 1. Dispositions générales (*Articoli da L451-2 a L451-4*)Sous-section 2. Collections publiques (*Articoli da L451-5 a L451-9*)Sous-section 3. Collections privées (*Articolo L451-10*)Section 3. Prêts et dépôts (*Articolo L451-11*)**Chapitre 2. Conservation et restauration** (*Articoli da L452-1 a L452-4*)

**LIVRE V
ARCHÉOLOGIE**

TITRE I. DÉFINITION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE *(Articolo L510-1)*

TITRE II. ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

Chapitre 1^{er}. Définition *(Articolo L521-1)*

Chapitre 2. Répartition des compétences: Etat et collectivités territoriales

Section 1. Rôle de l'Etat *(Articoli da L522-1 a L522-6)*

Section 2. Rôle des collectivités territoriales *(Articoli da L522-7 a L522-8)*

Chapitre 3. Mise en oeuvre des opérations d'archéologie préventive *(Articoli da L523-1 a L523-14)*

Chapitre 4. Financement de l'archéologie préventive *(Articoli da L524-1 a L524-16)*

TITRE III. FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES

FORTUITES

Chapitre 1^{er}. Archéologie terrestre et subaquatique

Section 1. Autorisation de fouilles par l'Etat *(Articoli da L531-1 a L531-8)*

Section 2. Exécution de fouilles par l'Etat *(Articoli da L531-9 a L531-13)*

Section 3. Découvertes fortuites *(Articoli da L531-14 a L531-16)*

Section 4. Objets et vestiges *(Articoli da L531-17 a L531-19)*

Chapitre 2. Biens culturels maritimes *(Articoli da L532-1 a L532-14)*

TITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre 1^{er}. Régime de propriété des vestiges immobiliers *(Articoli da L541-1 a L541-2)*

Chapitre 2. Utilisation de détecteurs de métaux *(Articoli da L542-1 a L542-3)*

Chapitre 3. Dispositions fiscales *(Articolo L543-1)*

Chapitre 4. Dispositions pénales

Section 1. Dispositions relatives à l'archéologie terrestre et subaquatique *(Articoli da L544-1 a L544-4)*

Section 2. Dispositions relatives aux biens culturels maritimes *(Articoli da L544-5 a L544-11)*

Section 3. Dispositions communes *(Articoli da L544-12 a L544-13)*

LIVRE VI

MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS

TITRE I. INSTITUTIONS

Chapitre 1^{er}. Institutions nationales *(Articolo L611-1)*

Chapitre 2. Institutions locales *(Articoli da L612-1 a L612-3)*

TITRE II. MONUMENTS HISTORIQUES

Chapitre 1^{er}. Immeubles

Section 1. Classement des immeubles *(Articoli da L621-1 a L621-24)*

Section 2. Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques *(Articoli da L621-25 a L621-29)*

Section 3. Dispositions relatives aux immeubles ni classés ni inscrits soumis à la législation sur les monuments historiques *(Articoli da L621-30 a L621-32)*

Section 4. Dispositions diverses *(Articoli da L621-33 a L621-34)*

Chapitre 2. Objets mobiliers

Section 1. Classement des objets mobiliers *(Articoli da L622-1 a L622-19)*

Section 2. Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques *(Articoli da L622-20 a L622-21)*

Chapitre 3. Dispositions fiscales *(Articolo L623-1)*

Chapitre 4. Dispositions pénales *(Articoli da L624-1 a L624-7)*

TITRE III. SITES *(Articolo L630-1)*

TITRE IV. ESPACES PROTÉGÉS

Chapitre 1^{er}. Secteurs sauvegardés *(Articoli da L641-1 a L641-2)*

Chapitre 2. Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager *(Articoli da L642-1 a L642-7)*

Chapitre 3. Dispositions fiscales *(Articolo L643-1)*

LIVRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

TITRE I. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER *(senza disposizioni legislative)*

TITRE II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON *(Articoli da L720-1 a L720-3)*

TITRE III. DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE *(Articoli da L730-1 a L730-5)*

TITRE IV. DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE *(Articoli da L740-1 a L740-5)*

TITRE V. DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE *(Articoli da L750-1 a L750-4)*

TITRE VI. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA *(Articoli da L760-1 a L760-6)*

TITRE VII. DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES *(Articoli da L770-1 a L770-4)*